



Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 368](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 368

Data: 19-06-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO RELATIVA AL PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO NELLA CITTÀ DI LECCO. CODICE CIG: 0665451B86. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TSP ITALIA SRL DI BERGAMO

Istruttore: CONCETTA PANARELLO

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Visto il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con il quale sono stati conferiti all'Arch. Antonello Longoni gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e di Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Disposizione Datoriale n. 5 del 28.02.2012, ID Documento n. 465006 con la quale è stato confermato al Dott. Paolo Ripamonti l'incarico di Direttore di Servizio:

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che

- con determinazione del Direttore del Settore Lavori Pubblici n. 248 del 24.04.2013, è stata approvata l'indizione di procedura aperta, ex art. 30 del D. Lgs. 163/2006, per "l'affidamento della concessione di servizio relativa al parcheggio a pagamento sito in Piazza Mazzini" stabilendosi, quale importo a base di gara il canone annuo di € 45.000,00;
- giusto verbale della Commissione di gara redatto in data 17.05.2013, è risultata aggiudicataria provvisoria la società TSP Italia s.r.l. di Bergamo (BG) che ha offerto un rialzo del 81.433%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 20.05.2013 è stato disposto di aggiudicare in via definitiva, la concessione di servizio in oggetto alla Società TSP Italia s.r.l. di Bergamo che ha offerto un rialzo del 81.433% con un canone annuo offerto di € 81.644,85
- nello stesso provvedimento si è dato atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla società aggiudicataria;

Rilevato che gli uffici del Settore Lavori Pubblici hanno provveduto ad inoltrare le richieste agli enti competenti per la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici;

Dato atto che in data 24.05.2013 lo scrivente Comune ha ricevuto il Casellario Giudiziale relativo al Legale Rappresentante della società, dal quale risulta una condanna definitiva non autocertificata dalla stessa in sede di presentazione della domanda di partecipazione, nel punto 3 dell'allegato 1 (requisito prescritto dall'art. 38 comma 1 lett c) del D.Lgs. n. 163/2006);

Rilevato che, lo scrivente Settore in data 28/05/2013, protocollo n. 30902 ha comunicato la circostanza alla società TSP, assegnando il termine di 10 gg dal ricevimento della stessa per presentare idonee giustificazioni per l'omissione della dichiarazione circa la sussistenza della condanna e, pertanto, la Sua contraddittorietà con la certificazione acquisita;

Considerato che nei termini prescritti, in data 29/05/2013, la società TSP ha presentato i suoi chiarimenti;

Con successiva nota protocollo n. 32213 del 04/06/2013, lo scrivente Settore non ha ritenuto giustificata l'omessa citazione della condanna sopraindicata;

Richiamata quest'ultima nota e il costante orientamento giurisprudenziale, recentemente confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 1378 del 06/03/2013, e dato atto che lo scrivente Settore riscontra che *"nelle gare d'appalto le valutazioni in ordine alla gravità delle eventuali condanne riportate dai concorrenti e la loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente all'amministrazione appaltante e non già ai concorrenti, i quali sono pertanto tenuti ad*

indicare tutte le condanne riportate, non potendo essi operare alcun "filtro" in sede di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara, ciò implicando un giudizio inevitabilmente soggettivo inconciliabile con la finalità della norma di cui all'art. 38, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Considerato, inoltre, che il punto 3 dell'allegato 1 al bando in oggetto "Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara" (riportato nella dichiarazione della società TSP) richiedeva la dichiarazione circa l'esistenza di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, e con sentenza del Consiglio di Stato Sez VI n. 1799 del 27/03/2012 si ritiene che *"l'omessa dichiarazione sarebbe senz'altro sanzionabile in sede di gara ... in presenza di un più stringente obbligo, imposto dal bando, di dichiarare qualsiasi condanna penale, spettando in via esclusiva all'amministrazione la predetta valutazione di gravità"*;

Dato atto che la società TSP non ha presentato ulteriori osservazioni;

Considerata, dunque, la necessità di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Vista il D.Lgs n. 163/2006;
Visto lo Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;
Viste le leggi vigenti in materia;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto delle premesse della presente determinazione;
- 2) di annullare per mendace dichiarazione, stante l'esito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dianzi menzionato, l'aggiudicazione definitiva della concessione di servizio in oggetto disposta con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 20.05.2013 alla Società TSP Italia s.r.l. di Bergamo;
- 3) di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti finalizzata all'aggiudicazione al secondo classificato;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti interessati e di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto;
- 5) di dare atto che, avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR MILANO nel termine di 30 gg. dalla notifica del medesimo.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)